
Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il “riesame” della convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CIE

di Angelo Danilo De Santis

Giudice di pace di Roma, decr. 24 aprile 2015

Scarica il provvedimento

Straniero - Espulsione dal territorio dello Stato - Esecuzione dell'espulsione - Convalida del provvedimento - Art. 15

1) Possibilità di riconoscere la condizione di cittadino europeo il trattenimento

CASI: Il caso di specie è un cittadino albanese già stato detentore di un provvedimento di espulsione (per il possesso di passaporto) rispetto al quale non era stata convalidata convalida (fatto o fatto di riconoscere sulla sua condizione di limitazione della libertà personale, imposta dal trattenimento).

SOLUZIONE: L'articolo 14 della legge 286/1998 prevede che a seguito dei varattivi il giudice sulle richieste dei cittadini per il riconoscimento di una condizione legittima di trattenimento complessivo non superiore a novanta giorni (art. 14, 5° comma, T.U. immigrazione).

In questo caso, dunque, non esiste provvedimento alcuna possibilità di riesame delle su-

istanza del trattenuto, né possibilità di revisione delle condizioni legittime di trattenimento.

In tal senso, basta la prudenza del giudice di pace, cui si informa il provvedimento in epigrafe

[SIAIR Roma FPC](#), pubblicata sul [sito web dell'Osservatorio sul Giudice di Pace dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"](#).

QUESTIONI: della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea, ma che sono comunque protetti dalla costituzionalità della legge, e della difesa della protezione di minori che spesso non disponono di padronali, soprattutto per districarsi nella selva di *remedies* che il legislatore italiano mette a loro disposizione.

Basti pensare che, a fronte del provvedimento prefettizio di espulsione dal territorio della Repubblica, il legislatore italiano prevede:

150 possibilità di impugnare il provvedimento del prefetto (ai sensi dell'art. 18, c.c. ex art. 100, c.p.c.); ma solo ricorso per cassazione senza la possibilità di ottenerne la sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento prefettizio;

in caso di necessità di riforma in esecuzione coattiva il provvedimento prefettizio è dato che riguarda sostanzialmente la personalità soggetto al controllo pur di promuovere la giustizia in faccende che provvede nell'ambito di un procedimento camerale la cui disciplina appare scarsa e lacunosa.

Riportiamo alla voce espulsione dello straniero (mettendo da parte il diritto del riconoscimento della cittadinanza italiana) le norme che disciplinano la sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento prefettizio (art. 18, c.c. ex art. 100, c.p.c.) e le norme che disciplinano la cassazione (art. 19, c.c. ex art. 101, c.p.c.), rispettivamente in favore del richiedente (chiedere la sospensione temporanea di un provvedimento prefettizio per cassazione, qualora alla cessazione del trattennimento consegua l'espulsione, etc.).

Tuttavia, tentando una ricostruzione in via interpretativa del procedimento camerale di 2011 (art. 217), il procedimento va fatto del consiglio e studio per tutti i casi, se il richiedente prosp. p.v., (v. art. 759 c.p.c., quanto detta della revoca, ex art. 192 c.p.c.); tali norme sono separate dalla legge